

Avv. NAZARENO PERGOLIZZI
Via F. Bisazza, 14
- 98122 MESSINA -
Tel. 090/714099 – Fax 090/770228

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale domanda cautelare ex artt. 669 *quater* e 700 c.p.c. e

pedissequa istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio

ex art. 151 c.p.c:

del **Prof. FRANCESCO ANTONINO D'ANNA**, c.f. DNNFNC85B23A638H, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 23 febbraio 1985, rappresentato e difeso, giusto mandato speciale rilasciato su foglio separato, congiunto al presente atto sia materialmente che mediante strumento informatico, con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dall'Avv. Nazareno Pergolizzi (c.f. PRGNRN77E28F158W – fax: 090770228 – pec: nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it), presso cui è elettivamente domiciliato in Messina, Via Felice Bisazza, n. 14, ricorrente,

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*,
l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE**, in persona del Dirigente *pro tempore*,
l'**UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**, in persona del Dirigente *pro tempore*,

per l'accertamento

anche in via d'urgenza, del diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle GPS definitive per la Provincia di Messina per le classi di concorso “A048” (Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado) e “A049” (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado), e nella prima fascia delle graduatorie di istituto per le medesime classi



di concorso;

e per la condanna

anche in via d'urgenza, delle Amministrazioni intimate all'inserimento nella prima fascia delle anzidette G.P.S. della Provincia di Messina, nonché nella prima fascia di quelle di istituto, nonché all'adozione di ogni altro atto che sia conforme alle richieste e agli interessi del ricorrente, ivi compresa la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

In fatto:

Il Prof. Francesco D'Anna ha conseguito la *“Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Adattate”* in data 7 novembre 2017 presso l'Università degli Studi di Messina, riportando la votazione di 102/110.

Con istanza acquisita al protocollo informatico dell'Amministrazione scolastica con il n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7304467.25-05-2022 del 25 maggio 2022, l'odierno ricorrente presentava istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la Provincia di Messina, ai sensi dell'art. 7, O.M. 6 maggio 2022, n. 112, indicando le classi di concorso “A048” (Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado) e “A049” (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado).

Nella stessa istanza, tra i titoli, il ricorrente ha dichiarato di essere pure in possesso di *“24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti*



disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie e didattiche", acquisiti in data 30 aprile 2018 presso l'Università degli Studi di Messina.

Al pari di quanto previsto dalla precedente O.M. 10 luglio 2020, n. 60 (valevole per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022), l'art. 3, comma 9, O.M. n. 112/2022 prevede, per quanto di interesse in questa sede, che le graduatorie provinciali per le supplenze *"relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso".*

Come detto, il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle G.P.S. della Provincia di Messina per le classi di concorso "A048" e "A049",



provvedendo anche all'indicazione delle graduatorie di istituto di suo interesse, nelle quali essere inserito.

Con D.D. prot. n. 16606 del 29 luglio 2022 e prot. n. 19204 del 26 agosto successivo, l'Ufficio Scolastico Provinciale ha approvato le GPS definitive per la Provincia di Messina, posto comune e sostegno, del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024. All'esito della pubblicazione, il ricorrente ha potuto apprendere di essere stato illegittimamente inserito nella II fascia delle predette GPS (e non nella I fascia, per abilitati), nonché nella II fascia delle graduatorie di istituto delle sedi dallo stesso indicate in domanda, **nonostante il possesso del prescritto titolo di studio e dei 24 CFU per l'insegnamento.**

Non rimane che affidarsi alla giustizia di codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi.

In diritto:

1. Come notato, il ricorrente non è stato inserito nella prima fascia delle G.P.S. per le classi di concorso "A048" e "A049" (nonché nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto) per il sol fatto di non essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, **benché egli sia in possesso di tutti i prescritti titoli di studio.**

Il riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente parte dal richiamo dei principi comunitari affermati dalla direttiva 2005/36/CE, come modificata ed integrata dalla successiva direttiva 2013/55/UE.

Tali direttive, com'è noto, riconoscono le "qualifiche professionali", ossia *"le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza [...] e/o un'esperienza professio-*



nale” (art. 3) ai fini dello svolgimento della professione di insegnante nel sistema scolastico nazionale. L’esercizio di tale professione in base all’ordinamento sovranazionale, dunque, non è subordinato **al conseguimento di alcun tipo di “abilitazione”, in aggiunta al titolo di studio, tant’è vero che le anzidette direttive non contemplano neppure la categoria dell’“abilitazione”**. Il quadro normativo che emerge dalle richiamate direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE si presenta del tutto armonico con il diritto di libertà di stabilimento, di cui all’art. 49 TFUE, a mente del quale “[n]el quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate”.

2. I superiori principi, codificati nelle direttive, vengono trasfusi nell’ordinamento nazionale ad opera della L. 13 luglio 2015, n. 107 e dal successivo D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

Nella sua formulazione originaria (in G.U.R.I. 16 maggio 2017, n. 112), l’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 59/2017, nella parte qui di interesse prevedeva che “[c]**ostituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente**

di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno



di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Per espressa previsione normativa, quindi, per accedere al concorso per la copertura dei posti di insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per quelli relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria e, ancora, per quelli di sostegno, occorre il solo titolo di studio ed i 24 crediti formativi universitari o accademici.

Il riconoscimento quale requisito di accesso ai concorsi per l'insegnamento del titolo di studio e dei 24 crediti formativi universitari o accademici è stato mantenuto anche nel testo dell'art. 5, D.Lgs. n. 59/2017, in vigore sino al 30 aprile 2022.

Tale norma è stata, da ultimo, modificata dal legislatore (art. 44, comma 1, lett. f, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni in L. 29 giugno 2022, n. 79) nei seguenti termini: *[c]ostituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso”, senza più il riferimento ai 24 CFU.*

Tuttavia, l'art. 18 *bis*, D.Lgs. n. 59/2017, introdotto dall'art. 44, comma 1, lett. l, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni in L. 29



giugno 2022, n. 79, ha previsto in via transitoria che “[f]ino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2 -bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 -bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. **Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento**”.

Come riconosciuto da codesto On.le Tribunale in fattispecie identica, quindi, lo *ius superveniens* non incide sulla fondatezza dei diritti vantati dal ricorrente con la presente azione: “[a]lla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull’interpretazione proposta nella presente controversia” (G.U. Dr.ssa R. Bonanzinga, ord. 18 agosto 2022, n. cronol. 17889/2022).

In virtù del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU, il ricorrente avrebbe dovuto essere inserito nella prima fascia delle GPS, in conformità alle disposizioni codificate nelle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, per come recepite dalla L. 13 luglio 2015, n. 107 e dal successivo D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

Del resto, il disconoscimento, da una parte, della necessità dell’abilitazione all’insegnamento ed il riconoscimento, dall’altra, della



centralità del titolo di studio si ricavano direttamente nel testo della L. n. 107/2015, il cui art. 1, comma 97, prevede la possibilità per i Dirigenti Scolastici di attribuire incarichi di insegnamento anche a docenti non “abilitati”: “[a] decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. **Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso**”.

Stando così le cose, l'O.M. 6 maggio 2022, n. 112 (valevole per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024) e la precedente O.M. 10 luglio 2020, n. 60 – in quanto provvedimenti ostativi ai diritti fatti valere dal ricorrente con la presente azione, perché subordinano l’inserimento in prima fascia al possesso “dello specifico titolo di abilitazione” – dovranno essere disapplicate da codesto On.le Tribunale ai sensi dell’art. 63, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al pari delle GPS definitive per la Provincia di Messina per le classi di concorso “A048” (Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado) e “A049” (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado), approvate



dall'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina con D.D. prot. n. 16606 del 29 luglio 2022 e con successivo D.D. prot. n. 19204 del 26 agosto 2022.

3. A sostegno della fondatezza delle domande proposte con il presente atto si richiama la giurisprudenza di codesto On.le Tribunale, costante nell'affermare *“con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU”* il **“diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS”** (G.d.L. Dr.ssa G. Bellino, ord. 22 dicembre 2020; nello stesso senso, G.d.L. Dr.ssa R. Bonanzinga, 18 agosto 2022, secondo cui *“con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto della Laurea [...] e dei 24 CFU – titoli provati dalla documentazione in atti”* si *“ha diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS”*).

Domanda cautelare:

Il *fumus* di fondatezza delle doglianze del ricorrente è nelle superiori considerazioni.

Nelle more occorrenti per la delibazione nel merito del presente ricorso, si appalesa la necessità e l'urgenza di un provvedimento cautelare che disponga l'ammissione del ricorrente nella prima fascia delle GPS per la Provincia di Messina per le classi di concorso “A048” ed “A049” e nella prima fascia di quelle di istituto dallo stesso indicate nella domanda di inserimento.

L'invocata tutela cautelare, infatti, consentirebbe al ricorrente poter assumere immediatamente un incarico di insegnamento, con i conseguenti benefici in termini di retribuzione e di maturazione di anzianità di servizio, questa utile ai fini della progressione in carriera.

Il Prof. D'Anna non può, quindi, attendere i tempi ordinari occorrenti per l'istruzione e la definizione del ricorso, perdendo una irripetibile occasione



di lavoro. Il decorso del tempo potrebbe, inoltre, condurre alla riduzione e/o completa copertura dei posti di insegnamento presenti nella Provincia di Messina per le classi di concorso “A048” e “A049” ed il consolidarsi delle altrui posizioni giuridiche, rendendo irreversibili i pregiudizi prodotti dal mancato inserimento nella prima fascia delle GPS e nella prima di quelle di istituto.

Parimenti, dunque, esiste il *periculum in mora*.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

che l’On.le Tribunale del Lavoro adito voglia, disattesa ogni contraria domanda, difesa ed eccezione:

IN VIA CAUTELARE

1) adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni ex art. 700 c.p.c., se del caso previa eventuale disapplicazione ex art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, dei provvedimenti amministrativi ostativi al riconoscimento dei diritti fatti valere con la presente azione, affinché venga accertato e dichiarato in via d’urgenza il diritto del ricorrente all’inserimento nella prima fascia delle GPS definitive per la Provincia di Messina per le classi di concorso “A048” (Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado) e “A049” (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado), approvate dall’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina con D.D. prot. n. 16606 del 29 luglio 2022 e con successivo D.D. prot. n. 19204 del 26 agosto 2022 e nella prima fascia delle graduatorie di istituto per le medesime classi di concorso;



2) sempre in via d'urgenza, ordinare al Ministero dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale, ed all'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina di inserire il ricorrente nella prima fascia delle GPS definitive per la Provincia di Messina e nella prima fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso “A048” (Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado) e “A049” (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado), nonché di adottare ogni altro eventuale atto che sia conforme alle richieste e agli interessi del medesimo ricorrente, ivi compresa la stipula del contratto individuale di lavoro;

NEL MERITO

3) se del caso previa eventuale disapplicazione ex art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, dei provvedimenti amministrativi ostativi al riconoscimento dei diritti fatti valere con la presente azione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle GPS definitive per la Provincia di Messina per le classi di concorso “A048” (Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado) e “A049” (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado), approvate dall'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina con D.D. prot. n. 16606 del 29 luglio 2022 e con successivo D.D. prot. n. 19204 del 26 agosto 2022 e nella prima fascia delle graduatorie di istituto per le medesime classi di concorso;

4) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale, e l'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina ad inserire il ricorrente nella prima fascia delle GPS definitive per la Provincia di Messina e nella prima fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso “A048” (Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione



	Secondaria di II Grado) e “A049” (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola	
	Secondaria di I Grado), nonché ad adottare ogni altro eventuale atto che sia	
	conforme alle richieste e agli interessi del medesimo ricorrente, ivi compresa	
	la stipula del contratto individuale di lavoro;	
	Con vittoria di spese e compensi di difesa.	
	Si depositano: 1) mandato difensivo; 2) domanda inserimento G.P.S.	
	(prot. n. pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7304467.25-05-2022 del	
	25 maggio 2022); 3) attestazione acquisizione 24 CFU; 4) O.M. 6 maggio	
	2022, n. 112; 5) D.D. Ufficio VIII prot. n. 16606 del 29 luglio 2022; 6) D.D.	
	Ufficio VIII prot. n. 19204 del 26 agosto 2022; 7) GPS classe di concorso	
	“A048”, prima e seconda fascia; 8) GPS classe di concorso “A049”, prima e	
	seconda fascia; 9) direttiva 2005/36/CE; 10) direttiva 2013/55/UE.	
	Ai fini del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che, per il presente ricorso,	
	in materia di pubblico impiego, di valore indeterminato, è dovuto un contributo	
	unificato di € 259,00.	
	Messina, 19 settembre 2022	
	Avv. Nazareno Pergolizzi	
	(atto firmato digitalmente)	
	Istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio ex art. 151	
	c.p.c:	
	In ragione dell’alto numero di soggetti astrattamente interessati a	
	resistere al presente ricorso, perché potenzialmente scavalcati in graduatoria	
	dal ricorrente, perché inserito nella prima fascia delle GPS definitive per la	



Provincia di Messina e nella prima fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso “A048” (Scienze Motorie e Sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado) e “A049” (Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado) grazie all’accoglimento del presente ricorso, occorre valutare la necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie *de quibus*.

Tale adempimento potrà essere curato mediante pubblicazione nel sito istituzionale delle Amministrazioni intimare ovvero con le modalità che codesto On.le Tribunale riterrà di giustizia.

Si fa istanza all’On.le Tribunale di volere disporre in conformità.

Messina, 19 settembre 2022

Avv. Nazareno Pergolizzi

(atto firmato digitalmente)

